

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3227

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALBERINI, CRISTONI, FERRARINI, CURCI,
D'ADDARIO, FINCATO**

Presentata il 7 ottobre 1988

**Perequazione dello stipendio
fra il personale militare delle Forze armate**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione ha il duplice scopo di adempiere l'impegno preso circa un anno fa da tutte le forze politiche nei riguardi del personale militare delle Forze armate e di rendere finalmente giustizia, dopo sette anni, allo stesso. In sede di esame per la conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, poi convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, il Parlamento ebbe ad impegnare il Governo affinché entro un anno « presenti un disegno di legge che disciplini organicamente il trattamento stipendiale ed accessorio di tutti i militari. Tale provvedimento dovrà garantire il principio dell'eguaglianza di stipendio a parità di grado e di anzianità di servizio; elimi-

nare ogni forma di appiattimento retributivo; remunerare effettivamente la condizione militare... ». Con la legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468, si stabiliva come norma transitoria che: « A decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa di una legge organica di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascuno indicati ». Siamo giunti al termine di un altro anno e la situazione è in stallo. Il cammino per l'approvazione di una legge organica di

riordino del sistema retributivo e delle norme di avanzamento non è ancora iniziato tanto è vero che abbiamo sentito il dovere di intervenire con urgenza per quanto riguarda l'avanzamento con le proposte di legge nn. 2794 e 2795 perché con il 31 dicembre 1988 cesseranno gli effetti della legge 19 maggio 1986, n. 224, ed il personale militare si troverà nuovamente (come già negli anni 1984-1985) con un vuoto legislativo.

Lo stesso cammino riteniamo debba percorrere questa norma perequativa o di omogeneizzazione che proponiamo alla vostra attenzione. Non si tratta di norma innovativa sul trattamento economico ma di una semplice azione perequativa nei confronti delle Forze militari di polizia. Teniamo presente che sono già trascorsi sette anni corrispondenti ad altrettanti anni di paziente attesa del personale delle nostre Forze armate oltre, a nostro avviso, di palese violazione costituzionale. Perché siamo del parere che è pur vero che il legislatore può stabilire criteri diversi di retribuzione stipendiale per le diverse categorie di pubblici dipendenti ma non ci sembra costituzionale un diverso stipendio e una diversa determinazione dello stesso nell'ambito della medesima categoria, le Forze armate, dove il personale provenendo dagli stessi istituti di formazione ha uguale *iter* di carriera. È giusto che solamente le indennità siano differenziate in quanto esse solo peculiari del diverso impiego.

In questo contesto è necessario ricordare come il raggiungimento del primo livello dirigenziale, per ufficiali altamente qualificati e meritevoli avviene con notevole ritardo rispetto al pubblico comparto per esigenze di impiego, o non avviene affatto per consistenza organica e selettività esasperata. Ciò, di per sé, giustifica l'estensione della norma a tutti i militari, riproponendo la stessa problematica che ne motivò l'istituzione all'atto della smilitarizzazione della polizia e la successiva estensione ai Carabinieri.

È opportuno ricordare come già nella IX legislatura, in Commissione difesa, si era pervenuti alla unanime decisione di estendere la norma in argomento. Il termine anticipato della legislatura fece cadere le lunghe e vive attese di giustizia del personale militare. In quell'occasione e all'inizio della X legislatura, in occasione dei decreti-legge con i quali si stabiliva il trattamento economico per il triennio 1985-1987 si impiegarono fiumi di inchiostro per scrivere sul problema e la stampa fu unanime nell'esprimere solidarietà alle Forze armate. Nei fatti però è rimasta irrisolta, si disse per ristrettezze di bilancio, ma si trattava di spiccioli nel confronto della spesa globale — la perequazione od omogeneizzazione che vi stiamo proponendo di approvare, finalmente, in forma autonoma in quanto non è assolutamente legata o attinente al rinnovo contrattuale. Tra tutte le voci, che si sono fatte sentire favorevoli, desidero ricordare quanto disse sull'*Avanti!* il 25 luglio 1987 il responsabile della sezione difesa e forze armate in un corsivo dal titolo: Il prezioso contributo dei militari « ... Questi giovani ed i loro ufficiali sono gli stessi che attendono da noi, da tutti noi, un trattamento economico e normativo adeguato. Sono gli stessi cittadini italiani che, non molte settimane fa, hanno posto questioni concrete a tutta la comunità nazionale. Ricordarsi di loro solo nel momento del bisogno ci parrebbe francamente ingiusto » e sul *Popolo* del 17 ottobre 1987 in altro corsivo dal titolo: Verso la parità retributiva fra i militari, riportando un intervento, in quest'aula, dell'onorevole Savio: « La DC ritiene che le forze di sicurezza nazionale, di difesa, ivi compresi i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, non possono non avere in uno Stato di diritto, lo stesso trattamento economico ».

Siamo convinti che il Tesoro — pur nelle difficoltà dei gravi problemi che deve risolvere in questi giorni — troverà i 15 miliardi in più necessari per questo provvedimento a decorrere dall'esercizio finanziario 1989.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 le norme sul trattamento economico contenute nell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 668, riguardanti il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, si applicano a tutto il personale militare delle Forze armate.

2. Agli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi le norme predette, si applicano al compimento del 19° e 20° anno di servizio militare comunque prestato.

3. Per i tenenti ed i capitani, provenienti da carriere e ruoli diversi si delega il Governo della Repubblica a regolamentare con apposito decreto, avente valore di legge ordinaria, l'attuazione dei benefici di cui al comma precedente, definendone gli importi da assegnare rispettivamente a ciascuno di essi, al compimento del 19° e 29° anno di servizio comunque prestato.

4. Dalla stessa data di cui al comma 1 cessa di avere efficacia l'anticipazione prevista all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

5. A decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 1989 nell'ultima parte del comma 7 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 379 del 1987 le parole « tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia » sono abrogate.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1989 si fa

fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.